



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 884 DEL 21/11/2014

LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE AD EQUITALEA NORD S.P.A, EQUITALEA CENTRO S.P.A ED EQUITALEA SUD S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 32 E 33 DEL D.L. N. 98/2011.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
SETTORE 04

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

Viste le lettere pervenute al protocollo di questo ente e riportate nel seguente prospetto:

SOC. RICHIEDENTE	PROT. N.	PROT. ENTE N.	DATA	ANNUALITA'	IMPORTO
Equitalia Sud S.p.A.	N 2014/EQUISUD/0189948-2606	11562	08/04/2014	2013	67,33
Equitalia Centro S.p.A.	N 2014/EQUICEN/0073007-2175	11784	09/04/2014	2013	52,36
Equitalia Sud S.p.A.	2013/EQUISUD/0203867-2306	11117	04/04/2013	2012	184,40
Equitalia Centro S.p.A.	2013/EQCentro/0073437-1678	11525	05/04/2013	2012	67,18
Equitalia Sud S.p.A.	2013/EQUISUD/0203856-1304	11116	04/04/2013	2011	186,72
Equitalia Nord S.p.A.	2013/EQUINRD/0055184-1479	11523	05/04/2013	2011	50,32
Equitalia Centro S.p.A.	2013/EQCentro/0073434-1322	11524	05/04/2013	2011	1486,56

Totale

2.094,87

con cui Equitalia Nord S.p.A. Equitalia Centro S.p.A. Ed Equitalia Sud S.p.A. hanno richiesto la liquidazione dei rimborsi spese per attività esecutive ai sensi dell'art. 23, commi 32 e 33, D.L. n. 98/2011 sostenute nel periodo 1.1.2011-31.12.2013, che ammonta ad un importo da liquidare pari ad Euro 2.094,87;

Visto l'art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dapprima dall'art. 23, comma 32, D.L. n. 98/2011 e successivamente dall'art. 10, comma 13-quater, D.L. n.201/2011, secondo il quale: "All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:

- a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
- b) del debitore, in tutti gli altri casi;

Considerato che l'art. 17, comma 6, D.Lgs n. 112/1999, nella versione vigente al 1.1.2011 non si discostava, nella sostanza, dalla versione attualmente vigente in quanto risultava del seguente tenore: "All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

- a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità;
- b) del debitore, in tutti gli altri casi;

Visto l'art. 17, comma 6.1, D.Lgs. 112/1999, introdotto dall'art. 10, comma 13-quater, D.L. n. 201/2011, secondo il quale: "Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:

- a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
- c) le modalità di erogazione del rimborso;

Considerato che il predetto decreto non è stato ancora emanato e che, a mente dell'art.10, comma 13-sexies, D.L. n. 201/2011, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al predetto comma 6.1 dell'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, continua ad applicarsi la disciplina vigente, dettata, per il rimborso delle spese esecutive, dal D.M. 21 novembre 2000;

Visto l'art. 17, comma 6-bis, D.Lgs n. 112/1999, introdotto dall'art. 23, comma 32, D.L. n. 98/2011 in base al quale: “Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno”;

Considerato che, per espressa previsione dell'art. 23, comma 33, D.L. n. 98/2011, la norma di cui al punto precedente è applicabile già per la richiesta delle spese sostenute a partire dall'anno 2011 e che quindi la richiesta della società di riscossione è legalmente fondata e la mancata erogazione del rimborso autorizza l'agente della riscossione a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Dato atto che comunque la liquidazione delle spese per procedure esecutive è a titolo provvisorio in quanto, come scritto nell'appena citato comma 6-bis: “...Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.”;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di rimborsare alle società Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A. ed Equitalia Sud S.p.A. entro il 15/12/2014 la somma di Euro 2.097,84 a titolo liquidazione dei rimborsi spese per attività esecutive sostenute nel periodo 1.1.2011-31.12.2013, richiesta con le lettere pervenute al protocollo di questo ente e riportate nel seguente prospetto,

SOC. RICHIEDENTE	PROT. N.	PROT. ENTE N.	DATA	ANNUALITA'	IMPORTO
Equitalia Sud S.p.A.	N 2014/EQUISUD/0189948-2606	11562	08/04/2014	2013	67,33
Equitalia Centro S.p.A.	N 2014/EQUICEN/0073007-2175	11784	09/04/2014	2013	52,36
Equitalia Sud S.p.A.	2013/EQUISUD/0203867-2306	11117	04/04/2013	2012	184,40
Equitalia Centro S.p.A.	2013/EQCentro/0073437-1678	11525	05/04/2013	2012	67,18
Equitalia Sud S.p.A.	2013/EQUISUD/0203856-1304	11116	04/04/2013	2011	186,72
Equitalia Nord S.p.A.	2013/EQUINRD/0055184-1479	11523	05/04/2013	2011	50,32
Equitalia Centro S.p.A.	2013/EQCentro/0073434-1322	11524	05/04/2013	2011	1486,56

Totale

2.094,87

depositate agli atti della presente determinazione. Gli importi dovranno essere corrisposti con bonifici sui conti indicati nelle suddette comunicazioni, specificando causale del versamento e codice Ente;

2) di impegnare la somma di Euro 2.097,87 sul capitolo 730.003 "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi e altre entrate patrimoniali", del bilancio 2014, codice SIOPE 1304;

3) di dare atto che il rimborso di che trattasi è a titolo provvisorio e che Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A. ed Equitalia Sud S.p.A. dovranno restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali in caso di diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, a norma dell'art.17, comma 6-bis, D.Lgs 112/1999; allo stesso modo, sempre in base alla medesima norma, l'importo dei rimborsi spese riscossi da parte della società di riscossione a carico dei contribuenti dopo l'erogazione del Comune, maggiorato degli interessi legali, sarà versato all'Ente entro il 30 novembre di ciascun anno;

4) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 4, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

SERVIZIO TRIBUTI

SETTORE 04

**ESECUTIVITA'**

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 21/11/2014

Firmato  
RUFER CLAUDIA MARISEL / *ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)